

Regolamento Interno del Consorzio C.M.M. – Consorzio Stabile

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative del Consorzio, in attuazione dello Statuto.

Art. 2 – Criteri di assegnazione dei lavori

L'assegnazione avviene su delibera del Consiglio Direttivo, secondo criteri di trasparenza, competenza e disponibilità operativa.

2.1 L'Assegnazione - Criteri

L'Assegnazione alle singole imprese associate deve avvenire secondo principi di parità di trattamento che tengano conto delle caratteristiche imprenditoriali di ciascuna, della fattiva collaborazione nella fase di individuazione dei committenti, dell'apporto effettivo all'attività di procacciamento dei lavori, nonché degli impegni assunti verso il Consorzio, della necessità di lavoro manifestata e dell'ubicazione dei lavori stessi.

I soci consorziati prendono atto che nel deliberare l'Assegnazione, il Consiglio Direttivo pur nell'ambito della più ampia discrezionalità, terrà conto:

- delle caratteristiche industriali dei soci rispetto ai lavori da eseguire;
- delle capacità organizzative ed operative dei soci consorziati nel settore delle categorie richieste per l'esecuzione dei lavori previsti dalla gara, valutando anche l'iscrizione del consorziato in albi, ordini, elenchi, eventualmente richiesta quale condizione necessaria per lo svolgimento delle attività relative ai lavori;

2.2 L'assegnazione – Modalità e presupposti

L'assegnazione è deliberata dal Consiglio Direttivo prima dell'indicazione in sede di offerte impegnative nei confronti dei Committenti (nello specifico per quanto riguarda i contratti pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 48 co.7 del D. Lgs. 50/2016) e diviene efficace in esito all'aggiudicazione definitiva del Contratto.

L'assegnazione può intervenire o in esito alla richiesta da parte del socio consorziato, o su invito del Consorzio ad effettuare la richiesta medesima e deve essere preceduta dalla "dichiarazione di accettazione ed impegno alla partecipazione alla gara" da rendersi su apposito modulo.

Qualora il socio interpellato non intenda aderire alla proposta avanzata dovrà comunque comunicare al Consorzio se intende partecipare autonomamente alla gara, ai fini nel caso di

gara pubblica dell'applicazione del divieto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 co.7 del D. Lgs 50/2016.

E' fatto divieto al Consorzio e a ciascuno dei suoi soci per i quali lo stesso si è impegnato a presentare offerta in una specifica gara, di condividere informazioni e/o stipulare accordi commerciali, relativamente alla gara medesima, con gli altri soci consorziati che hanno comunicato di presentare offerta autonomamente.

Il socio consorziato che ha formulato la richiesta ovvero ha aderito alla proposta del Consorzio ove successivamente receda dalla richiesta o dalla adesione alla proposta non potrà in nessun caso presentare offerta autonomamente.

Non potranno, altresì, essere valutate richieste di Assegnazione da parte di, né avanzate proposte a, Soci Consorziati che non siano ottemperanti alle disposizioni statutarie e del presente regolamento

2.3 L'assegnazione – Oggetto

L'assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dalla Consorzio ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. L'assegnazione pertanto deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente regolamento consortile.

Ferma restando in capo al Consorzio la riferibilità giuridica del Contratto da questi stipulato con il Committente, per effetto dell'assegnazione è attribuito all'Assegnatario il diritto/dovere di eseguire i Lavori oggetto dell'appalto, nonché di adempiere ad ogni altro obbligo di legge e di contratto.

L'assegnatario è tenuto a rimborsare al Consorzio tutti i costi e le spese sostenute a partire dalla partecipazione alla gara sino alla completa esecuzione del contratto. Quando il contratto è stato acquisito dal Consorzio in raggruppamento con altre imprese, l'Assegnazione comporta anche il trasferimento all'Assegnatario di tutte le obbligazioni legalmente assunte nei confronti di tali imprese e/o derivanti dal rapporto di associazione, salvo eventuali diverse determinazioni contenute nell'atto di assegnazione.

2.4 L'Assegnazione - Tipologie

L'assegnazione del Consorzio alle imprese associate avviene secondo le seguenti tipologie:

- a) Ordinaria - mediante la assunzione da parte della associata di tutti gli obblighi ed oneri per dare completamente eseguite le prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione e rischio esclusivamente della impresa assegnataria;

- b) Assistita - con la medesima estensione alla associata della responsabilità ed obblighi di cui al punto precedente, ma con la erogazione di servizi amministrativi, tecnici, commerciali e gestionali da parte del Consorzio stesso;
- c) Diretta o parzialmente assistita - esecuzione del contratto con rischio ed organizzazione a carico del Consorzio con eventuale assegnazione ad imprese associate di singole fasi delle lavorazioni o di singole prestazioni contrattuali; ricorrendo questa tipologia di assegnazione il Consorzio potrà affidare a terzi, anche con contratti di subappalto, la esecuzione di singole fasi lavorative.

2.5 L'Assegnazione - Garanzie

Il Consiglio Direttivo qualora l'entità e la complessità del Contratto lo consigli, potrà richiedere all'impresa assegnataria il rilascio di:

- a) apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento di somme per anticipazione in conto lavoro eventualmente erogate dal Committente, secondo le modalità previste dal successivo art. 16.2.1 del presente Regolamento;
- c) apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia di eventuali pagamenti per svincolo anticipato delle ritenute di garanzia.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad indicare se richiedere le garanzie previste alle precedenti lettere a), b), c) nella delibera di assegnazione dei lavori, avendo cura, nel caso previsto alla lett.a) di fissare l'entità della percentuale.

2.6 L' Assegnazione -Effetti.

L'impresa esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi a norma di legge, mallevandone espressamente il Consorzio stesso.

In particolare, pertanto:

- a) L'impresa assegnataria si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte del Committente e/o della stazione appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo titoli di credito e relativi rinnovi in quanto concordati preventivamente con l'impresa stessa, assumendo in ogni caso nei confronti del Consorzio nonché della stazione appaltante, la totale responsabilità di dare l'opera ultimata tempestivamente e a regola d'arte. Sarà comunque cura della

struttura del Consorzio adottare tutti i provvedimenti necessari e indispensabili per il recupero del credito nel più breve tempo possibile nulla potendo opporre l'impresa assegnataria.

- b) L'impresa, per l'esecuzione delle opere assegnate, sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal Contratto assunto dal Consorzio, salvo il diritto di controllo del medesimo, di cui al successivo articolo 10.2.
- c) L'assegnataria eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.
- d) In materia di subappalto l'impresa assegnataria assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL – INPS – Casse Professionali) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (art. 1676 c.c., art. 29 D. Lgs. 276/03, artt. 35 e 35 bis legge 248/06, art. 105 D.Lgs. 50/16, art. 26 D. Lgs. 81/08), con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo al Consorzio. Fermo restando quanto sopra l'impresa assegnataria si obbliga comunque a manlevare integralmente il Consorzio da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali.
- e) L'assegnataria si obbliga in particolare espressamente, a subire gli atti e fatti che il committente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo mai chiedere nulla al Consorzio che a sua volta non abbia ricevuto dal committente.
- f) La struttura del Consorzio potrà supportare il socio assegnatario nelle procedure normative previste per gli appalti pubblici in caso di contenzioso con Committenti e/o con la Stazione Appaltante, per apporre riserve e quant'altro necessario per tutelare gli interessi dell'associato.
- g) Sono a carico dell'impresa assegnataria tutti gli oneri e costi cui il Consorzio sia tenuto in conseguenza della nomina di tecnici, avvocati, commercialisti e professionisti, per adempiere agli obblighi dell'appaltatore, in tema di sicurezza sui cantieri e per la migliore gestione economica e legale del contratto.
- h) Al Consorzio rimane comunque la facoltà di assumere accordi verso il committente principale in relazione ai lavori da essa assegnati all'impresa, nulla potendo quest'ultima opporre.

- i) Il Consorzio rimane unico titolare dei certificati di buona esecuzione, li dove siano previsti ,ai sensi della normativa vigente, salvo casi particolari in cui il Consiglio Direttivo deliberi un’attribuzione diversa. In linea di principio, pertanto, i certificati di buona esecuzione resteranno utilizzati nella loro pienezza esclusiva dal Consorzio e solo in casi particolari il Consiglio Direttivo, con motivata deliberazione, potrà deliberarne l’attribuzione all’assegnataria esecutrice.

Art. 3 – Modalità di partecipazione alle gare

Il Consorzio partecipa alle gare in nome proprio o per conto dei consorziati, designando le imprese esecutrici.

Art. 4 – Gestione dei contratti e delle commesse

Il Consorzio coordina l’esecuzione dei lavori , con la facoltà di emanare delle direttive tecniche e amministrative e ne verifica il puntuale rispetto da parte dell’impresa esecutrice

Art. 5 – Controlli e verifiche

Il Consorzio può effettuare controlli per verificare l’adempimento degli obblighi consortili e la qualità delle prestazioni in qualunque momento.

L’impresa esecutrice provvederà ad attenersi agli obblighi derivanti dall’adozione di un sistema di gestione della qualità e di eventuali altri sistemi di gestione od organizzazione da parte del Consorzio impegnandosi altresì a fornire la documentazione richiesta dalle procedure compilata in ogni sua parte e i dati necessari al mantenimento sotto controllo del cantiere con particolare attenzione alle informazioni richieste dalla struttura consortile

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sulla corretta esecuzione dei lavori assegnati e di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo **art. 10**, qualora riscontrasse gravi deficienze nell’andamento e nell’esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Sanzioni e provvedimenti disciplinari

In caso di inadempimento, il Consiglio Direttivo può adottare richiami, sospensioni o esclusioni.

L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto Sociale, ovvero dalle deliberazioni degli organi del Consorzio legalmente prese, costituisce causa di applicazione delle sanzioni, ai sensi e nei modi di cui al successivo comma e costituisce inadempimento grave valutabile ai sensi e per gli effetti di cui ad art. 1455 c.c.

Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assunte e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione dei lavori assunti.

Il Consiglio Direttivo assume le opportune e necessarie informazioni nei confronti dei soci interessati, valuterà i provvedimenti da adottare in relazione all'entità delle inadempienze e alle circostanze che le accompagnano. In relazione alla gravità dell'inosservanza accertata, potrà deliberare l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera per le mancanze lievi;
- b) applicazione di una ammenda a titolo di penale non eccedente l'importo pari al 10% del valore contrattuale;
- c) la sospensione di tutti i pagamenti in corso, fino alla rimozione dell'inadempimento accertato;
- d) la revoca dell'assegnazione dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11.6.;
- g) l'esclusione dal Consorzio, con le modalità previste dallo Statuto Sociale.

Il provvedimento sanzionatorio disposto dal Consiglio Direttivo sarà comunicato al socio inadempiente a mezzo lettera raccomandata o PEC.

L'eventuale ricorso alla clausola compromissoria ai sensi dell'art 40 dello Statuto da parte del socio non sospende l'esecutività della sanzione stabilita dal Consiglio Direttivo

ART. 7 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI SUI LAVORI

Le imprese assegnatarie dei lavori sono tenute, fin dalla fase di studio, a programmare la copertura finanziaria con mezzi propri o linee di credito reperite autonomamente in riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori.

Le imprese associate debbono ricavare dal loro equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità di sostenere l'impegno derivante dalle acquisizioni; pertanto, sono tenute a discutere preventivamente, con gli uffici consortili preposti, gli eventuali problemi relativi alla copertura finanziaria dell'esecuzione.

Le imprese assegnatarie del lavoro sono responsabili della puntuale e sollecitata redazione della contabilità e della trasmissione al Consorzio dei documenti relativi. In particolare, dovranno curare per ogni lavoro assegnato: la predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori, con la supervisione del Direttore Tecnico e/o Responsabile di progetto del Consorzio; la redazione della contabilità finale con il committente; eventuali revisioni prezzi; assistenza

al collaudo delle opere eseguite in contraddittorio con il committente. Relativamente alla gestione amministrativa dei lavori, resta pertanto affidata al Consorzio la sola parte formale non delegabile, salvo casi particolari per i quali la scelta della soluzione organizzativa più opportuna verrà assunta di comune accordo fra Consorzio e imprese interessate.

7.1 Pagamenti in acconto e a saldo

I pagamenti relativi ai lavori assegnati alle imprese associate vengono effettuati secondo le modalità di seguito indicate.

a) Anticipi contrattuali.

Su richiesta dell'impresa interessata, il Consiglio Direttivo può concedere interamente o parzialmente l'anticipazione erogata dal Committente dietro presentazione di fidejussione bancaria, assicurativa o di altra idonea garanzia. Su specifica delibera del Consiglio Direttivo, l'anticipazione contrattuale può essere messa a disposizione della impresa richiedente senza rilascio di garanzia. Le anticipazioni ottenute dall'ente appaltante e non erogate dal Consorzio alle imprese sono remunerate al tasso stabilito dal Consiglio Direttivo. Sulle anticipazioni che le imprese sono tenute a restituire, si applicano gli interessi dalla data dell'accreditamento alla data della restituzione, alle condizioni determinate dal Consiglio Direttivo

b) Pagamento dei lavori eseguiti.

L'impresa assegnataria dei lavori avrà diritto, per l'esecuzione degli stessi, ad un compenso di importo pari a quello corrisposto dal Committente al Consorzio

I pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dalla Consorzio alla/e impresa/e esecutrice/i, esclusivamente al momento del versamento dei corrispettivi da parte del Committente, nella identica misura di tale versamento, con le seguenti scadenze:

- per gli incassi intervenuti dal primo giorno al quattordicesimo giorno del mese di competenza, i pagamenti vengono effettuati il giorno 15;
- per gli incassi intervenuti dal quindicesimo giorno all'ultimo giorno del mese di competenza, i pagamenti vengono effettuati il primo giorno del mese successivo.

c) Pagamenti anticipati di lavori eseguiti.

Quando particolari circostanze lo giustificano, le imprese assegnatarie dei lavori, possono presentare motivata richiesta scritta, in cui sia anche specificato lo stato dei rapporti in essere con i soci e lavoratori dipendenti, con gli istituti previdenziali, da documentarsi a richiesta del Consiglio Direttivo, al fine di ottenere pagamenti anticipati in acconto, sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati, come previsto da capitolato o da contratto.

Il Consorzio può, nei limiti della copertura finanziaria dell'affidamento, concedere acconti sui lavori eseguiti e risultanti dai certificati di pagamento lavori non ancora riscossi, al netto

dell'anticipazione erogata ancora da recuperare. Eccezionalmente tali acconti possono concernere lavori in corso di contabilizzazione, documentati da certificazione sostitutiva e previo accertamento degli uffici tecnici del Consorzio. In tal caso le deliberazioni debbono essere adottate dal Consiglio Direttivo, se vengono assunte in via d'urgenza dal Presidente e successivamente ratificate nella prima seduta consigliare. Trascorso un anno dal previsto pagamento o scaduti i termini contrattuali di collaudo, senza che la Consorzio abbia incassato gli importi per i quali sono stati versati acconti alla impresa, quest'ultima è tenuta a restituirli fino al momento dell'incasso dalla stazione appaltante e/o del Committente.

Tali pagamenti in acconto lasciano comunque impregiudicati i diritti del Consorzio di rivalersi sulla impresa esecutrice per le eventuali trattenute o detrazioni effettuate dalla stazione appaltante sulla contabilità dei lavori in base al capitolato di appalto ed al contratto.

I pagamenti anticipati sopra descritti sono addebitati secondo le formalità ed al tasso previsto dal Consiglio Direttivo

d) Pagamenti ritenute a garanzia.

I pagamenti ottenuti dalle stazioni appaltanti riferiti a ritenute a garanzia svincolate dietro presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, possono essere liquidati alle imprese esecutrici al momento dell'incasso o al momento della approvazione del collaudo o atto analogo, a giudizio insindacabile Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'insieme dei rapporti in essere con le imprese associate.

E' sempre fatto salvo il diritto della Consorzio di compensare gli eventuali crediti delle imprese socie con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto.

ART. 8 - CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Per partecipare a gare e per l'assunzione di appalti e contratti , il Consorzio entro i tempi operativi necessari, e fatta salva la disponibilità di fido, si attiverà per istruire la pratica di cauzione provvisoria o definitiva, di fideiussione per anticipazione, di svincolo ritenute e le relative modalità, con i costi delle medesime e gli oneri relativi.

Se specificatamente richiesto dalla committenza, il Consorzio si attiverà inoltre per stipulare specifica polizza assicurativa "all-risk" e/o polizza indennitaria decennale sostitutiva della polizza "RCT".

Tali costi saranno addebitati alla impresa interessata.

ART. 9- ULTERIORI DISPOSIZIONI

Resta inteso tra le parti che l'intervento del Consorzio per pagamenti ed assistenza finanziaria è regolato da quanto previsto ai punti precedenti, e conseguentemente ad esso si uniformeranno i programmi di sviluppo delle imprese associate e le iniziative commerciali di acquisizione ed assegnazione lavori.

Gli impegni complessivi al netto delle operazioni garantite assunti dalla Consorzio nei confronti della singola associata non dovranno superare il 100% dei crediti dalla stessa maturati per effetto della produzione contabilizzata ed esigibile sui lavori assegnatili.

Eventuali richieste di forme particolari ed eccezionali di intervento finanziario o di deroga al limite di cui al precedente comma devono essere esaminate e deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'organo dallo stesso delegato, in rapporto all'impiego che ne deve fare l'impresa richiedente, alle garanzie che la stessa è in grado di offrire ed in ogni caso sono concesse a termine.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In caso di esecuzione di una commessa pubblica, i relativi pagamenti del Consorzio al socio assegnatario, nonché i pagamenti di tale socio ad eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alla commessa pubblica, dovranno essere effettuati nel rispetto degli obblighi posti dalla Legge n.136/2010 e s. m. i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, la cessione, da parte del soci assegnatario, di un credito sorto nei confronti del Consorzio per l'esecuzione di una commessa pubblica, laddove tale cessione venga autorizzata dal Consiglio Direttivo, dovrà avvenire nel rispetto dei medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge sopra citata.

ART. 11 – CONTRIBUTI E PRESTAZIONI CONSORTILI

Il Consorzio nell'ambito dell'attività svolta sul territorio nazionale esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie associate.

Ciascun socio dovrà contribuire alle spese e agli oneri per l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione della Consorzio e per il conseguimento dei fini sociali versando, a tal fine, i contributi per le spese generali previsti dallo Statuto Sociale.

Inoltre le imprese associate sono tenute a versare per le prestazioni dei servizi svolti nell'esercizio della sua attività, i contributi di acquisizione lavori e gli altri contributi come di seguito con le modalità e nei termini stabiliti, in via preventiva, dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei programmi di attività e dei piani finanziari del Consorzio stesso.

I contributi vengono determinati per tutti i lavori per i quali la Consorzio ha svolto attività di promozione commerciale o rappresentanza, sia nel caso che il lavoro sia stato assunto dal Consorzio, sia nel caso di acquisizione diretta da parte della impresa associata.

Il Consiglio Direttivo determina l'entità dei contributi secondo il tariffario approvato periodicamente distinguendo tra le diverse tipologie di assegnazione di cui all'Art 2 punto 2.4 del presente Regolamento, uniformandosi di massima ai seguenti criteri:

- contributo per assegnazione ORDINARIA di cui all'art.6.4 lett. a): in percentuale sull'intero prezzo del contratto acquisito ed assegnato al socio;
- contributo per assegnazione ASSISTITA di cui all'art.6.4 lett. b): contributo per assegnazione l'ordinaria di cui alla precedente lettera a) oltre ad un contributo commisurato alla entità e natura dei servizi,
- contributo per assegnazione DIRETTA O PARZIALMENTE ASSISTITA di cui all'art.6.4 lett. c): determinato di volta in volta in ragione della entità della fase lavorativa o della prestazione assegnata, e difficoltà della stessa.

Nel caso di revoca dei lavori ad una o più imprese assegnatarie, il Consiglio Direttivo potrà richiedere alla/e impresa/e subentrante/i, quali condizioni per il subentro, di corrispondere un contributo straordinario a fronte dei rischi derivanti dalla intervenuta revoca dei lavori. L'entità di detto contributo verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dei rischi connessi alla revoca di tutti i lavori, nonché in relazione all'importanza ed al valore della singola commessa da portare a termine, all'importo dei lavori da eseguire ed al margine atteso di redditività.

ART. 12 – SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO, OFFERTE, PRE QUALIFICHE

- Spese a carico del Consorzio

Il Consorzio è tenuto al pagamento delle spese necessarie per l'ammissione e partecipazione a gare d'appalto, prequalifiche, licitazioni, trattative private andate perse o dalle quali è stata escluso.

- Spese a carico del socio

Le imprese associate sono tenute al rimborso di tutti gli oneri e le prestazioni di servizi sostenuti per partecipare ad iniziative promozionali o progettuali alle quali siano state finalizzate, in sede di programmazione delle attività, singolarmente o per gruppi, le spese per il funzionamento degli uffici consortili che prestano la loro attività a favore delle imprese assegnatarie dei lavori.

Sono altresì tenute al rimborso di tutti gli oneri che saranno sostenuti per effetto della assegnazione ed esecuzione del lavoro. In particolare sono a carico delle imprese assegnatarie dei lavori:

- le spese per la partecipazione a prequalifiche, gare d'appalto, licitazioni, trattative private conseguentemente alle quali siano risultate assegnatarie dei relativi lavori, oltreché le spese per la partecipazione a prequalifiche, gare d'appalto, licitazioni private alle quali abbiano manifestato l'interesse di far partecipare il Consorzio, indipendentemente dal loro esito;
- le spese per copie del capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere e loro reperimento;
- le spese contrattuali;
- le marche da bollo eventualmente richieste per verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione, regolare esecuzione dei lavori ecc. e nei registri di contabilità;
- le spese per la fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Consorzio relativamente all'anticipazione sul prezzo contrattuale dei lavori, se concessa dal committente;
- le spese per la fideiussione bancaria, assicurativa o garanzia equivalente per lo svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sulle opere;
- le spese per eventuali polizze assicurative espressamente richieste dalla committenza.

Nel caso della suddivisione del lavoro tra più soci, le spese verranno addebitate per competenza, le spese relative a impianti di utilizzazione comune saranno ripartite percentualmente in base al valore dei lavori assegnati a ciascuno dei soci.

Art. 13 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI.

13.1 Cause della revoca.

Il Consiglio Direttivo oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli, può disporre la revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti dell'impresa/ e assegnataria/e, nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d'appalto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la committenza e facente carico al Consorzio per lavori assegnati alla/e impresa/e
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio per lavori assegnati all'impresa associata nei confronti dei co- assuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali (ad es. all'interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi) ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente od indirettamente facenti carico ad esse imprese, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori assegnati;

- c) false dichiarazioni rese in materia di requisiti generali, regolarità contributiva - previdenziale e pagamenti dei fornitori e/o subappaltatori;
- d) gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori e/o dei subappaltatori;
- e) assoggettamento o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza dell'impresa associata. E' fatto espressamente obbligo alla impresa associata di denunciare agli organi consortili l'impossibilità, come la semplice difficoltà, di far fronte agli impegni assunti;
- f) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione o comunque di scioglimento del rapporto sociale della impresa associata previsto dalla legge e/o dallo Statuto Sociale;
- g) grave inosservanza di quanto stabilito nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01 nonché nel Sistema di Gestione Integrata che comporti contestazioni da parte del verificatore;
- i) mancata indicazione o accettazione dell'impresa affidataria ai sensi dell'Art. 89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008, nel caso di assegnazione di lavori a più imprese consorziate;
- j) inadempimento della normativa in materia di privacy;
- k) mancata riconsegna della Lettera di Assegnazione adeguatamente controfirmata;
- m) mancata o inadeguata stipulazione di polizze volte ad assicurare l'attività sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati. Tale inadempimento potrà essere valutato quale comportamento anche ai fini dell'esclusione della ditta associata;
- n) violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dei rapporti di lavoro, nonché violazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.;
- o) irregolarità contributiva-previdenziale verificatesi durante l'esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
- p) mancata consegna al Consorzio della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nei casi ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo;
- q) prolungato mancato pagamento dei compensi consortili e/o di altre somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio;
- r) applicazione di misure di prevenzione o emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia ;

- s) perdita dei requisiti generali e morali richiesti per la partecipazione alle gare e per l'esecuzione dei lavori;
- t) sottoscrizione di atti contabili contenenti dati falsi;
- u) consensualmente tra impresa e Consorzio.

E' fatto espressamente obbligo all'assegnatario di denunciare al Consiglio Direttivo ogni caso di modificazione dei requisiti di ammissione e di Assegnazione.

Art. 14 – Norme transitorie e di aggiornamento

Il Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative. Ove invece le modifiche non derivino dall'adeguamento alle norme vigenti, esse debbono essere deliberate dall'Assemblea.

Il presente Regolamento ha effetto dal giorno 11 novembre 2025 e si applica ai lavori ed estensioni di contratti acquisiti, a partire da tale data.